

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Credito d'imposta per energivore limitato**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti fissando alcuni paletti, tra cui la necessaria iscrizione all'albo del Ministero dello Sviluppo Economico e la limitata cessione del credito a soggetti terzi.

Come noto, ai fini di un contenimento degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di contrastare gli effetti economici dell'attuale conflitto tra Russia e Ucraina, il legislatore ha emanato il D.L. 4/2022, il D.L. 17/2022 e il D.L. 21/2022.

Con riferimento al credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica (relativo al 1° o 2° trimestre 2022) l'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 13/E/2022**, precisa che il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a **parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per le fonti energetiche**, spetta con riferimento alle imprese "a forte consumo di energia elettrica", di cui al D.M. 21.12.2017 e a condizione che i costi per kWh, calcolati sulla media, rispettivamente, dell'ultimo trimestre 2021 o del primo trimestre 2022 e al netto delle eventuali imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo del 2019; di fatto, sono queste le 2 condizioni richieste per fruire del credito d'imposta in commento, con esclusione delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della commissione UE. Inoltre, è necessario che l'impresa energivora sia in possesso dell' **iscrizione, nell'anno 2022, nell'apposito elenco previsto dall'art. 6 D.M. 21.12.2017**.

Per le imprese costituite dopo il 1.10.2019 (credito 1° trimestre 2022) o dopo il 1.01.2019 (tax credit 2° trimestre 2022), mancando i dati per il trimestre di riferimento, si rende necessario utilizzare un valore di mercato.

Il **calcolo del costo medio per kWh** della componente energia elettrica deve tenere conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica; si tratta, in sostanza, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce " *spesa per la materia energia* " della fattura.

Si rende necessario, inoltre, che l'impresa risulti inserita in apposito elenco e che, qualora la stessa non sia definitivamente iscritta nell'elenco 2022, si proceda con la restituzione delle somme utilizzate, maggiorandole degli interessi maturati.

Presupposto per l'applicazione è il **sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata**, facendo riferimento al costo di acquisto della componente energetica, con esclusione di ogni onere accessorio, diretto e indiretto, diverso dal detto componente.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa e del valore della produzione ai fini Irap** e non incide sul calcolo della quota di interessi deducibile e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi.

Il credito d'imposta può essere **utilizzato in compensazione** utilizzando i codici tributi " 6960"o" 6961" (risoluzione n. 13/E/2022), in relazione al fatto che si tratti di quello maturato nel primo o nel secondo trimestre 2022 ma non può essere chiesto a rimborso, come prescritto dal D.L. 4/2022 (decreto " *Sostegni-ter* ").

Il credito d'imposta **può essere ceduto**, in alternativa alla fruizione diretta, entro la fine del corrente anno, **per l'intero ammontare** e dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese banche e altri istituti finanziari, senza facoltà di successiva cessione; il fatto che questi crediti siano cedibili solo per intero, implica che l'utilizzo parziale in compensazione impedisce la cessione della quota non utilizzata.

Infine, come disposto dalle norme che lo hanno introdotto, il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi ma a condizione che, complessivamente e tenendo conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non si superi il costo sostenuto.